



Comunità.
Valore aggiunto. Banca.

Promemoria detentore del controllo

Promemoria concernente l'obbligo di tenuta di un elenco degli aventi diritto economico di società anonime o di società a responsabilità limitata sancito dal diritto societario.

Nel quadro dell'attuazione delle Raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria (GAFI) riviste nel 2012 si è proceduto ad adeguare e/o integrare il diritto societario nel Codice delle obbligazioni (CO) con effetto dal 1° luglio 2015. Le modifiche comportano nuovi obblighi di dichiarazione e di trasparenza per gli aventi diritto economico di società anonime (azionisti) non quotate in borsa o di società a responsabilità limitata (titolari di parti ordinarie).

Ne derivano di conseguenza anche nuovi obblighi per le società anonime e per le società a responsabilità limitata che vengono illustrati qui di seguito.

Obblighi degli azionisti e delle società anonime (SA) dal 1° luglio 2015

In base all'art. 697j CO chi – da solo o d'intesa con terzi – acquista azioni ottenendo in tal modo una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale azionario o dei voti, è tenuto a notificare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della **persona fisica** per la quale, in definitiva, agisce (il cosiddetto **detentore del controllo**). L'azionista deve informare la società di ogni modifica del nome, cognome o indirizzo del detentore del controllo.

Se gli azionisti non ottemperano agli obblighi di notifica, i loro diritti sociali (ad es. partecipazione all'assemblea generale) e i loro diritti patrimoniali (ad es. diritto al dividendo) decadono, come sancito dall'art. 697m CO. Il consiglio di amministrazione controlla che nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di notifica.

Dal 1° luglio 2015 le società anonime devono tenere un **elenco degli azionisti** con tutti i detentori del controllo notificati alla società (art. 697l OR).

Obblighi dei titolari di parti ordinarie e delle società a responsabilità limitata (Sagl) dal 1° luglio 2015

Analogamente alle nuove disposizioni per le società anonime, in base all'art. 790a CO il socio di una Sagl che – da solo o d'intesa con terzi – acquista parti ordinarie ottenendo in tal modo una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale azionario o dei voti è tenuto a notificare entro un mese alla Sagl il nome, il cognome e l'indirizzo della **persona fisica** per la quale, in definitiva, agisce (il cosiddetto **detentore del controllo**). I detentori del controllo notificati vengono iscritti nel libro delle quote secondo quanto previsto dall'art. 790a CO. Il socio deve informare la società di ogni modifica del nome, cognome o indirizzo del detentore del controllo.

Le disposizioni per la SA (cfr. sopra) riguardanti l'elenco degli aventi diritto economico (art. 697l CO) e la violazione degli obblighi di notifica (art. 697m CO) sono applicabili per analogia.

Nuovi obblighi della vostra banca dal 1° gennaio 2016

Dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 4 LRD tutte le banche in Svizzera sono obbligate, al momento dell'apertura di una relazione d'affari con una SA o una Sagl che svolge un'attività operativa, a richiedere al partner contrattuale la conferma dell'identità del detentore del controllo. L'identificazione del detentore del controllo avviene mediante il **formulario K**. Per **detentori del controllo** si intendono le seguenti **persone fisiche**:



**Comunità.
Valore aggiunto. Banca.**

1. uno o più soci che detengono quote del capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25% (cosiddetti detentori del controllo in virtù di una partecipazione). I loro nominativi possono essere individuati consultando l'elenco degli azionisti, il registro delle azioni o il libro delle quote o tramite altri accertamenti. Tali persone devono essere riportate nel formulario K con nome e indirizzo; oppure
2. se non vi sono detentori del controllo in virtù di una partecipazione, bisogna chiarire se siano presenti altre persone che detengono il controllo in forma diversa (cosiddetti detentori del controllo in altra forma). Tali persone devono essere riportate nel formulario K con nome e indirizzo; oppure
3. nel caso in cui non risultino né detentori del controllo in virtù di una partecipazione né detentori del controllo in altra forma, occorre indicare la/e persona/e che si occupa/occupano della gestione.

Il formulario K è un documento ufficiale. Il partner contrattuale è tenuto a compilarlo in modo veritiero e a comunicare alla banca, di propria iniziativa e tempestivamente, qualunque modifica dei dati.

Domande e risposte sull'identificazione del detentore del controllo con il formulario K

Come fa una società o una Sagl a sapere chi sono i suoi detentori del controllo?

Risposta: Attraverso i necessari accertamenti. Ad esempio, mediante consultazione del registro delle azioni, l'elenco degli azionisti o l'elenco dei titolari di parti ordinarie in cui sono riportati i detentori del controllo.

La nostra SA o Sagl non tiene un elenco dei detentori del controllo. Dobbiamo intervenire?

Risposta: Sì. Vi raccomandiamo di affidarvi a una consulenza legale per soddisfare i requisiti posti dalla legge.

Una SA detiene più del 25% del capitale azionario della nostra società. Possiamo indicarla sul formulario K come detentrici del controllo?

Risposta: No. L'indicazione di una società quotata in borsa (o di un'autorità o di un intermediario finanziario) come detentore del controllo sul formulario K è consentita solo in casi eccezionali. Normalmente i detentori del controllo devono essere sempre persone fisiche. Dovete informarvi presso la SA che possiede più del 25% del capitale azionario su quali sono le persone fisiche che ne hanno il controllo effettivo.

Alla nostra società non è pervenuta alcuna notifica di un detentore del controllo e nel registro delle azioni non risultano persone che possiedono più del 25% delle partecipazioni di capitale o dei diritti di voto. In questo caso chi è il detentore del controllo?

Risposta: La vostra società non ha detentori del controllo in virtù di una partecipazione. Qualora un'altra persona fisica detenga il controllo in forma diversa (ad es. mutuante che può influire in modo determinante sulle decisioni della società), come detentore del controllo deve essere indicata questa persona. Nel caso in cui non venga esercitato alcun controllo in altra forma, sul formulario K occorre indicare in alternativa la/e persona/e incaricata/e della gestione.